

**N. 04396/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 07394/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7394 del 2013, proposto da:

Centro Radiodiagnostico Dott. Perfetto e C. Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso Gregoria Failla in Roma, corso Trieste, 87;

***contro***

Comune di Foggia; Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Matteo Barrea in Roma, via Centuripe, 33;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00304/2013, resa tra le parti, concernente parere sfavorevole all'installazione di apparecchiature radiologiche in locali interrati di cui alla nota ASL Foggia 16 marzo 2013, nonché preavviso di rigetto, ai sensi art. 10 bis legge n. n.241/1990, di autorizzazione all'ampliamento di cui alla

nota del Comune di Foggia 10 aprile n. 32830.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati De Vitto e Irmici;

Premesso che la nota del Comune di Foggia non ha natura lesiva, essendo un mero preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Considerato che in appello non sono emersi elementi sufficienti per discostarsi dall'iter argomentativo esposto nell'ordinanza del TAR Puglia;

Rilevato, altresì, che, nelle more del giudizio, la Regione Puglia in data 24 aprile 2013 ha altresì negato alla appellante la autorizzazione alla installazione della TAC e della RMN e che avverso tale diniego l'appellante ha proposto motivi aggiunti nel giudizio in corso innanzi al TAR Puglia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 7394/2013).

Pone le spese della presente fase cautelare a carico dell'appellante e le liquida in euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)